

# Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

Direttiva n. 1/2023 Prot. N.20 /2023

> Ai Sostituti Procuratori Al Funzionario Al Personale Amministrativo Alla Sezione di Polizia Giudiziaria SEDE

Al Questore Al Comandante Provinciale dei Carabinieri Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Al Comandante della Polizia Locale TARANTO

**Oggetto: D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150** Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Prime indicazioni operative

Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari-così come previsto dal decreto-legge n. 162/2022, convertito nella legge 30 dicembre 2022 n.199 che ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni transitorie.

Trattasi di una riforma pressoché globale che interviene in ambito sostanziale e procedurale e che richiederà un tempo non breve per il doveroso approfondimento. Nelle more, si ritiene opportuno adottare la presente direttiva in merito ad alcune delle norme di immediata applicazione con una finalità esclusivamente operativa.

1. La nuova perseguibilità a querela di numerosi reati.

La riforma interviene con un considerevole ampliamento dei reati perseguibili a querela e, per maggiore comodità, vengono di seguito indicati:

# Art. 582 c.p. (lesioni personali): procedibilità sempre a querela (anche se con malattia compresa tra 21 e 40 giorni)

## Procedibilità d'ufficio:

- 1. Aggravante art. 61 n. 11 octies c.p. (reati commessi in danno di persone esercenti professioni sanitarie)
- 2. Aggravante art. 583 c.p. (lesioni gravi o gravissime)
- 3. Art. 585 c.p. (armi oppure aggravanti ex artt. 576 e 577 c.p., con l'eccezione delle lesioni in danno di prossimi congiunti, che rimangono a querela, come adesso)
- 4. Reato commesso in danno di persona incapace per età o infermità, ma solo se la malattia ha durata superiore a 20 gg.

Si ritiene, allo stato, che per persona "incapace per età" non si intenda "minore degli anni 18" ma "minore degli anni 14"( richiamando quanto disposto dall'art. 120 co. I e II c.p., che prevede che il diritto di querela può essere esercitato personalmente a partire dai 14 anni) o "persona di età avanzata".

Art. 590 bis c.p. (lesioni stradali gravi o gravissime) a querela nelle ipotesi di cui al comma 1

Procedibilità d'ufficio solo ove ricorrano le aggravanti di cui ai commi successivi:

- 1. guida in stato di ebbrezza o alterazione psico fisica (art. 590 bis commi 2-3-4)
- 2. velocità superiore al doppio rispetto al limite previsto (art.590 bis comma 5 n.1)
- 3. semaforo rosso e intersezioni o manovre contromano (art.590 bis comma 5 n.2)
- 4. inversioni senso di marcia in situazione pericolosa (art.590 bis comma 5 n.3)
- 5. guida senza patente o con patente scaduta o senza assicurazione ( art. 590 bis comma 6 c.p.)

Le ipotesi di cui all'art. 590 bis settimo comma cp (ipotesi attenuata) e all'art 590 bis ottavo comma c.p. (pluralità di eventi lesivi) sono procedibili a querela, sempre che non ricorra una o più delle circostanze aggravanti del medesimo articolo.

Art. 605 c.p. (sequestro di persona): procedibilità a querela nella ipotesi di cui al comma 1, salvo che il reato sia commesso in danno di persona incapace per età (minore degli anni 14- v. sopra- o in età avanzata) o infermità (fisica o psichica).

Art. 610 c.p. (violenza privata). Si procede a querela

# Procedibilità d'ufficio nelle ipotesi che seguono:

- 1. persona offesa incapace per età (minore degli anni 14- vedi sopra- o in età avanzata) o per infermità (fisica o psichica)
- 2. aggravante ex art. 339 c.p. (armi, più persone riunite, ecc.)

Art. 612 c.p. (minaccia) si procede a querela, anche nell'ipotesi di minaccia grave "semplice" (senza aggravanti)

# Procedibilità d'ufficio nelle ipotesi che seguono

- 1. Minaccia fatta in uno dei modi di cui all'art. 339 c.p. (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte)
- 2. Minaccia grave **g\_** sussistenza di aggravanti ad effetto speciale (diverse dalla recidiva). Ad es. ricorre una delle ipotesi ex art. 339 co. II (fatto commesso da più di cinque persone riunite con uso di armi o da più di dieci persone anche non armate);
- 3. persona offesa incapace per età (minore degli anni 14, vedi sopra, o di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)

Art. 614 c.p. (violazione di domicilio). Viene estesa la procedibilità a querela ai casi - sino ad ora procedibili d'ufficio - in cui il fatto è commesso con violenza sulle cose salvi i casi di incapacità della persona offesa.

# Procedibilità d'ufficio nelle ipotesi che seguono:

- 1. se il fatto è commesso co violenza alle persone
- 2. se il fatto è commesso da persona palesemente armata
- 3. se il fatto è commesso con violenza alle cose nei confronti di persona incapace per età (v.sopra) o per infermità

Art. 624 c.p. (furto) - anche aggravato dall'art. 625 n. 2-3-4-5-6-7 (relativamente all'esposizione alla pubblica fede) - 8 - 8bis - 8 ter - procedibilità a querela

Procedibilità d'ufficio nelle ipotesi che seguono:

- 1. persona offesa incapace per età (ossia minore degli anni 14, come sopra, o infermità);
- 2. furto aggravato ex art. 625 n. 7 c.p. limitatamente ai furti commessi:
  - in uffici o stabilimenti pubblici
  - su cose sottoposte a sequestro o pignoramento
  - su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza
- 3. furto aggravato ex art. 625 n. 7 bis c.p. ovvero fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazione o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica
- Art. 634 c.p. (turbativa violenta nel possesso di immobili) procedibile a querela

### Procedibilità d'ufficio:

1. persona offesa incapace per età (ossia minore degli anni 14) o infermità

Art. 635 c.p. (danneggiamento) si procede a querela della persona offesa solo nella ipotesi di cui al comma 1 (fatto commesso con violenza e minaccia)

## Procedibilità d'ufficio nei seguenti casi:

- 1. Ipotesi di cui all'art. 635 comma 1 se il fatto è commesso in occasione del reato ex art. 331 c.p. (interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità da parte di coloro che esercitano le relative imprese o vi lavorano)
- Ipotesi di cui all'art. 635 comma 1 se il fatto è commesso in danno di incapace per età (persona minore di anni 14 o persona di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)
   3.

Art. 640 (truffa): si procede a querela per l'ipotesi di cui al comma 1 c.p. anche quando il danno patrimoniale è di rilevante gravità (art. 61 comma 1 n.7 c.p.) (procedibili sempre d'ufficio le ipotesi di cui all'art. 640 cpv. c.p.)

Art. 640 ter cp (frode informatica): si procede a querela per le ipotesi di cui al comma 1. si procede d'ufficio in presenza delle circostanze aggravanti previste dal secondo e terzo comma dell'art. 640 ter e della circostanza prevista dall'art.61 n.5 limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona anche in riferimento all'età.

Art. 646 c.p. (appropriazione indebita):a querela anche le ipotesi -sino ad ora procedibili d'ufficio - in cui in cui il fatto sia commesso su cose detenute a titolo di deposito necessario o con abuso di prestazione d'opera - art. 61 n. 11 c.p.- e il danno sia di "rilevante gravità".

<u>Procedibilità d'ufficio</u> se si tratta di cose detenute a titolo di deposito necessario o con abuso di prestazione d'opera (art. 61 n. 11 c.p.) e ricorre una di queste due condizioni:

- 1. circostanze aggravanti ad effetti speciale diverse dalla recidiva;
- 2. la persona offesa è incapace per età (persona minore di anni 14 o persona di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)

Art 649 bis cp (Casi di procedibilità di ufficio): Si ampliano le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e dell'appropriazione indebita:

si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità a querela della truffa (v. sopra), della frode informatica e dell'appropriazione indebita, nelle ipotesi considerate dalla norma;

si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, , comportano la procedibilità di ufficio.

Art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) contravvenzione procedibile a querela.

### Procedibilità d'ufficio:

- 1. il fatto ha ad oggetto "spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici"
- 2. la persona offesa è incapace per età (persona minore di anni 14 o persona di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)

Art. 660 c.p. (molestie) contravvenzione procedibile a querela

## Procedibilità d'ufficio

1. la persona offesa è incapace per età (persona minore di anni 14 o persona di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)

Disciplina transitoria sulla procedibilità in vigore dal 30 dicembre 2022 (così come modificata dalla legge di conversione n.199/2022)

Art. 85. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

- 1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, <u>il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.</u>
- 2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi;

- 2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
- 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto

Art.85 bis. (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile

1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto

Art. 86. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

## 1.1. Indicazioni operative.

Si dispone che i Responsabili delle Segreterie penali trasmettano con urgenza ai PPMM i fascicoli con misure cautelari in corso di esecuzione e , qualora i fascicoli non siano più nella disponibilità perchègià trasmessi al TM , copia della Richiesta di rinvio a giudizio o della richiesta di Giudizio Immediato. Ciò consentirà al PM di verificare la presenza di misure per reati per i quali è ora prevista la procedibilità a querela, accertando l'eventuale presenza della stessa all'interno del fascicolo e, in caso negativo, attivarsi ai sensi dell'art.85 c.2 disposizioni transitorie.

Per le notizie di reato acquisite dal 30 dicembre 2022 – compresi i fatti commessi prima di tale data – la Polizia Giudiziaria avrà cura di specificare la nuova perseguibilità a querela agli interessati che espongono o denunciano fatti reato affinché valutino se proporre querela o, comunque, esplicitare la volontà punitiva.

Si ricorda l'applicabilità di quanto previsto dagli artt.

- 346 c.p.p. ( "Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.") e

- 380, comma 3, c.p.p. ("Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.".)

## 2. Le disposizioni sulle registrazioni audiovideo

## Le nuove disposizioni.

Si riportano le nuove disposizioni di interesse:

Art. 351 c.p.p. – Altre sommarie informazioni (Omissis)

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 357 c.p.p. – Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (Omissis)

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione si procede altresì mediante <u>riproduzione fonografica</u> a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria. (Omissis)

Art.362 cpp .( Assunzione di informazioni da parte del PM)

c.1- quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art 373 ccp (Documentazione atti). (Omissis)

- c. 2 -ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art.407 c.2 lett a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1 lett.d) si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
- 2- quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
- 2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2 bis e

2 ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

Le nuove disposizioni si applicano per le attività svolte (anche su delega del PM) dal 30 dicembre 2022.

## 2.1 Indicazioni operative.

Le norme ora introdotte, nel caso di assunzione di sommarie informazioni (da parte della PG d'iniziativa, quando consentite, o su delega del pubblico ministero o dallo stesso PM):

- impongono la riproduzione fonografica nel caso di delitti ex art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.;
- impongono di avvisare della facoltà indicata le persone da ascoltare e, qualora ne facciano richiesta, di procedere alla documentazione mediante riproduzione fonografica; dunque, di tale avviso dovrà farsene menzione nel verbale;
- impongono di procedere a riproduzione audiovisiva o fonografica (è sufficiente, dunque, la mera fonoregistrazione) dell'esame della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità)
- in ogni caso, qualora gli strumenti tecnici non siano disponibili (quando la persona richieda la fonoregistrazione ovvero nei casi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. ovvero del minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità), se ne darà menzione nel verbale, rappresentando che vi è una "contingente indisponibilità degli strumenti o di personale tecnico " spiegandone le ragioni e si darà corso alle attività, specificando – in caso di persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità quali siano le particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto

# Si comunicherà alla segreteria del Procuratore tale indisponibilità per opportuna conoscenza;

La trascrizione delle dichiarazioni non è indispensabile in quanto si procede anche alla redazione dell'ordinario verbale, e qualora risulti assolutamente indispensabile può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria.

Questo il testo dell'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p.:

- indagini preliminari le anni se tuttavia di due durata massima è "2. riguardano:
- a) i delitti appresso indicati:
- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed
- e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a Pagina nr. 8

dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; segue..

A mero titolo esemplificativo, nel verbale già in uso potranno essere inserite le seguenti avvertenza:

Informazioni "ordinarie" ( rese da persona maggiorenne, non inferma di mente e non in condizioni i particolare vulnerabilità)

"Ai sensi degli artt. 351 co. 1-quater e 357 3-bis c.p.p. (per la Polizia Giudiziaria)/ 362 c. 1 e quater e art 373 comma 2 ter cpp (per il PM) viene dato avviso alla persona chiamata a rendere le sommarie informazioni che ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione)

- () chiedo che le dichiarazioni siano fonoregistrate;
- () non intendo avvalermi della suddetta facoltà.

#### Si dà atto:

() che, come espressamente richiesto dall'escusso ovvero poiché le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art 407, comma 2 lettera a) c.p.p., le dichiarazioni rese nell'ambito della presente audizione saranno documentate mediante registrazione fonografica ed i file saranno allegati al presente verbale, quale parti integranti di esso, ai sensi dell'art. 357 c. 3 bis /373 c.2 terc.p.p.

() che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva - fonografica, perché "

# Informazioni di persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità

"Essendo l'escusso una persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, si dà atto ai sensi dell'art. 357 co. 3-ter/372 c.2 quater c.p.p.:

<sup>1)</sup> delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

<sup>2)</sup> delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

<sup>3)</sup> delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma (1), 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12,comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni..."

( ) di documentare integralmente le dichiarazioni rese mediante registrazione audiovisiva o fonografica, in particolare cone che, i file relativi, saranno allegati al presente	
verbale quale parte integrante di esso;	
() che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva - fonografica, perché	
e che tuttavia si procede ugualmente ad assumere le informazioni sussistendo particolari ragioni d	i
urgenza che non consentono di rinviare l'atto, dovute a"	

# 3.Il nuovo regime delle elezioni di domicilio e degli avvisi all'indagato.

## Le nuove disposizioni.

Art.161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

- Art. 161, comma 01. "La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.
  - Art. 28. disp. att. c.p.p. 1. <u>Il nominativo del difensore di ufficio</u> è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia. 1-bis Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.".
    - Art. 161 commi 1, 1-bis, 4 e 4-bis
    - 1.1.Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato lo invitano, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o di l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.
    - 1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nelle condizioni di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159.

4-bis- Nei casi indicati dai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso".

art.349 cpp Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

**Omissis** 

c.3 Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o o a eleggere domicilio per le notificazioni a norma dell'art.161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'art.66.

**Omissis** 

Le nuove disposizioni si applicano per le attività svolte dal 30 dicembre 2022.

# 3.1 Indicazioni operative.

Il d.lgs. n. 150/2022 modifica l'art. 161 c.p.p., richiamato dall'art. 349 c.p.p., prevedendo una nuova disciplina con riferimento agli avvertimenti ed inviti per dichiarazioni ed elezione di domicilio:

La disciplina dell'identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte indagini è contenuta nell'art. 349 c.p.p., cui si rinvia.

Si tratta di un atto dovuto, necessario per tutte le attività successive, da compiersi con particolare precisione per gli effetti che ne derivano.

Pertanto sulla base della nuova disciplina, come sopra modificata

## a) la Polizia Giudiziaria

deve, innovativamente, ai sensi dell'art. 161, comma 01, c.p.p., nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, facendone menzione nel verbale, sempre che sia in grado di indicare la norma di legge violata che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente (circostanza che si verifica nella quasi totalità dei casi):

- avvertire l'indagato/imputato che le successive notificazioni, diverse da quelle

riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.

- avvertire, contestualmente, che è onere dell'indagato/imputato indicare al difensore –
  di fiducia o d'ufficio ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o
  altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità,
  ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro
  successivo mutamento.
- b) Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 161 c.1 cpp, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato:
  - lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, c.p.p. nonché del decreto penale di condanna;
  - contestualmente avvisano la persona sottoposta alle indagini o l'imputato che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio;

Ai sensi dell'art.161 c.1 bis cpp, Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.

L'eventuale elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso

In sede di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini la Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art.349 c.3 cpp, deve invitarla a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni a norma dell'art.161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità...."

La Polizia Giudiziaria procederà in tale modo nel caso di identificazione finalizzata a denunciare l'interessato e per ogni altra attività d'iniziativa (sequestro, perquisizione, etc.) in cui si entra in contatto con l'indagato.

A seguito delle suddette disposizioni , andranno pertanto integrati/modificati i verbali relativi alle suddette operazioni inserendo o sostituendo le parti indicate in grassetto

## 4.L'avviso alla persona offesa.

## Le nuove disposizioni

Art.90 ( Diritti e facoltà della persona offesa dal reato) Omissis

c.1 bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato

Omissis

Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile,

informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o

eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

- b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l)alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m)alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che

# abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o)alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato:

**p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa** (quando operativi, dal 30 giugno 2023);

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Le nuove disposizioni si applicano per le attività svolte dal 30 dicembre 2022.

#### 4.1 Indicazioni operative.

A seguito delle nuove avvertenze dovrà essere viene aggiornato il modulo standard di avviso a ogni persona offesa inserendo o sostituendo le parti indicate in grassetto

#### 5. Perquisizioni d'iniziativa.

La nuova disposizione.

#### Art. 352 c.p.p. Perquisizioni.

(Omissis)

c.4 La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne-ricorrono i presupposti-nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252- bis, comma 3.

La Nuova disciplina prevede espressamente l'emissione da parte del PM di un decreto motivato di convalida e la facoltà, in assenza di sequestro, di impugnazione dello stesso. Si ritiene, allo stato, che la disposizione riguardi anche le perquisizioni negative disposte ai sensi delle leggi speciali (ad esempio, art. 41 TULPS, art. 103 d.P.R. 309/1990).

#### 5.1 Indicazioni operative

Le nuove disposizioni si applicano per le attività <u>svolte</u> dal 30 dicembre 2022 <u>e pertanto la Polizia Giudiziaria procedente dovrà curare particolarmente la motivazione della perquisizione d'iniziativa, indicando le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistenti i presupposti di legge; ciò al fine di consentire al PM di motivare adeguatamente il decreto di convalida, qualora ne ricorrano i presupposti.</u>

# 6. Nuove disposizioni in tema di iscrizione nel registro notizie di reato e rispetto dei termini delle indagini preliminari.

Numerose disposizioni riguardano direttamente il pubblico ministero in merito ai presupposti delle iscrizioni nel registro notizie di reato e al rispetto dei termini delle indagini preliminari.

### 6.1 Indicazioni operative

Per quanto di interesse in questa sede si richiama l'attenzione della polizia giudiziaria:

- allo svolgimento delle deleghe di indagini nei termini più brevi possibili, richiedendo e motivando puntualmente il differimento nel caso in cui sia impossibile rispettare l'eventuale termine fissato dal PM;
- alla precisa indicazione, all'esito delle indagini svolte, anche su delega del PM, delle eventuali persone nei cui confronti si ravvisano indizi di reato.

Si comunichi la presente a tutti i destinatari, al Procuratore Generale di Lecce e all'Avvocato Generale di Taranto.

Si pubblichi la presente sul sito web istituzionale di questa Procura

Taranto, 9 gennaio 2023

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Pina Montanaro